

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1776		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	1776		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	1776		
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 per gli esercizi medesimi. (3615);		Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3729);	
FALETRA ed altri: Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione medesima. (<i>Urgenza</i>). (2172)	1776	Modifica alla tabella E, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3730);	
PRESIDENTE	1776, 1777, 1778	Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3731);	
FAILLA	1777, 1778	Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3732);	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3733);	
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche dell'indennità di servizio penitenziario. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3728).		Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A. N. A. S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3734);	
		Concessione di un assegno mensile agli impiegati della pubblica istruzione. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3735);	

	PAG.
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità. <i>(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).</i> (3736)	1778
PRESIDENTE	1778, 1779, 1780, 1781, 1783, 1785 1786, 1788, 1789, 1791, 1792, 1795 1796, 1798, 1801, 1804, 1809
BIMA, <i>Relatore per il disegno di legge n. 3728</i>	1779, 1780
GRILLI GIOVANNI	1779, 1789
ANGELINO PAOLO	1780, 1781, 1783, 1796
BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1782, 1783, 1784, 1791, 1795 1797, 1798, 1801
MELLO GRAND, <i>Relatore per il disegno di legge n. 3732</i>	1783, 1795, 1804
RESTIVO	1783, 1786, 1787, 1797, 1801
MITTERDORFER, <i>Relatore per il disegno di legge n. 3736</i>	1783, 1784
BALDELLI	1784, 1785, 1788, 1791, 1796 1797, 1809
RAFFAELLI	1787, 1788, 1801
BELOTTI	1789, 1791
CURTI AURELIO, <i>Relatore per il disegno di legge n. 3730</i>	1796
TERRAGNI, <i>Relatore per il disegno di legge n. 3734</i>	1796
RAUCCI	1797, 1798, 1809
ZUGNO	1797, 1801
PATRINI, <i>Relatore per il disegno di legge n. 3729</i>	1801
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1810

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Russo Vincenzo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Calasso

e Maxia sono sostituiti rispettivamente dai deputati Failla e Baldelli. Comunico inoltre che interviene, senza voto deliberativo, il deputato Belotti.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere subito al seguito della discussione del disegno e della proposta di legge relativi alla concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione stessa. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi (3615) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Faletra ed altri: Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione medesima (Urgenza) (2172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi » e della proposta di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione medesima » d'iniziativa dei deputati Faletra, Pajetta Gian Carlo, Li Causi, Failla, Speciale, De Pasquale, Di Benedetto, Grasso Nicolosi Anna, Russo Salvatore, Pezzino, Bufardeci, Pellegrino, Pino.

Nella precedente seduta ci eravamo lasciati con l'intesa che, nei riguardi degli emendamenti presentati dall'onorevole Failla, il Presidente si sarebbe riservato di vedere se essi erano tali da essere inviati alla Commissione Bilancio e alla Commissione Affari costituzionali o meno, riservandosi di porre stamattina la questione alla vostra attenzione.

Esaminate le cose, a me pare che, in sostanza, gli emendamenti proposti rappresentino il contenuto della proposta di legge presentata a suo tempo dallo scomparso onorevole Faletra sulla quale proposta di legge si era espressa negativamente la Commissione Bilancio. Quindi ritengo che quanto la Commissione Bilancio ha detto in riferimento alla proposta Faletra debba valere allo stesso titolo per gli emendamenti proposti dall'onorevole Failla, per cui dovrei interpellare la Commissione se è d'accordo su questa interpretazione, se cioè il pronunciamento dato dalla Commissione Bilancio sulla proposta Faletra sia valido per gli emendamenti presentati dall'onorevole Failla dopo di che se ne trarrà la conseguenza, l'impossibilità, cioè di prendere in considerazione, in questa sede, gli emendamenti dell'onorevole Failla.

FAILLA. Ritengo che il precedente parere della Commissione Bilancio non sia pertinente rispetto agli emendamenti che ho presentato. Ad ogni modo rilevo che, anche se c'è un parere contrario della Commissione Bilancio, non c'è preclusione alla votazione degli emendamenti stessi. Per questi motivi mi permetto di insistere perché essi siano messi in votazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3615:

« Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961 in lire 15.000.000.000. Per il periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1966 esso viene commisurato all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio ».

Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti presentati dall'onorevole Failla.

« All'articolo 1 sostituire le parole: 15 miliardi, con le parole: 30 miliardi ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 1 vi è un emendamento dell'onorevole Failla:

« Sostituire le parole: commisurato all'80 per cento del gettito, con le altre: commisurato al gettito ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge n. 3615 nel testo originario.

(È approvato).

C'è poi un emendamento aggiuntivo (articolo 1-bis) proposto dal deputato Failla:

« La Commissione di esperti designati uno dal Ministero del tesoro e uno dalla Regione siciliana, presieduta dal direttore dell'Istituto nazionale di statistica, calcolerà il minimo ammontare dei redditi di lavoro in Sicilia rispetto alla media nazionale per gli anni dal 1961 al 1962 e dal 1965 al 1966.

Il risultato di tali calcoli sarà assunto come base per le determinazioni del contributo annuale per il quinquennio 1966-71 ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura degli articoli 2 e 3 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1966, nell'importo di lire 45 miliardi.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire 15 miliardi, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, per lire 15.000.000.000 a carico del capitolo 393 dell'esercizio 1961-62 e per lire 15.000.000.000 a carico del corrispondente capitolo per l'esercizio 1962-63.

Alla differenza per questi due ultimi esercizi ed all'onere per gli esercizi successivi, si provvederà con una aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento legislativo concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno a firma dell'onorevole Restivo:

« La Commissione Finanze e tesoro,

considerando che è ormai indifferibile, all'attuale regolamentazione provvisoria dei rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana, la disciplina definitiva della materia, invita il Governo

a provvedere perché entrino immediatamente in vigore le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria già elaborate dalla Commissione paritetica e deliberate dal Consiglio dei ministri ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato all'unanimità).

FAILLA. La reiezione dei nostri emendamenti non consente un giudizio positivo su questa legge.

La Sicilia vede ancora una volta ignorati i suoi diritti e limitate le possibilità di una pianificazione democratica da fondarsi sulla riforma agraria e su di una linea decisamente antimonopolistica; e questo fatto è evidentemente contrario agli interessi generali del paese.

Non possiamo tuttavia ignorare che anche su questa legge, con i suoi gravissimi difetti, si sono manifestate riserve ed opposizioni in seno ai Gruppi di maggioranza. Non possiamo ignorare che elementi di questi Gruppi prima hanno tentato di insabbiare la discussione e poi, nel corso di essa, hanno assunto posizioni negative. Tali posizioni potrebbero determinare, in sede di voto finale, la non approvazione delle norme discusse: su di esse, sulla loro insufficienza, sulla non aderenza al dettato costituzionale manteniamo e confermiamo le nostre posizioni. Ma non intendiamo confondere il nostro voto con quello di coloro che intendono impedire gli attuali, sia pur timidi, passi verso una programmazione democratica dello sviluppo economico della Sicilia.

Per questi motivi, riservandosi di risollevarne con l'antica tenacia le questioni ora discusse, il Gruppo comunista si asterrà dal voto finale sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione dei disegni di legge: Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche dell'indennità di servizio penitenziario (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3728); Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3729); Modifica alla tabella E, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3730); Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della Difesa (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3731); Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3732); Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3733); Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A. N. A. S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3734); Concessione di un assegno mensile agli impiegati della pubblica istruzione (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3735) e Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 5 aprile 1962; « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Mini-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

stero dell'interno », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 5 aprile 1962; « Modifica della tabella E, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 6 aprile 1962; « Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 5 aprile 1962; « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 5 aprile 1962; « Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 6 aprile 1962; « Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 5 aprile 1962; « Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 6 aprile 1962; « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 6 aprile 1962.

Vorrei pregare l'onorevole Bima, Relatore del primo disegno di legge, di considerarsi come espositore di tutte le ragioni che hanno portato a concedere questo assegno e che dovrebbero valere per gli altri disegni di legge salvo l'esame particolare di singoli casi.

BIMA, *Relatore per il disegno di legge n. 3728*. La portata dei provvedimenti al nostro esame non si limita a comprendere soltanto i funzionari di determinati Ministeri, ma si estende a tutte le categorie di funzionari dello Stato, siano essi appartenenti alla carriera direttiva o a quella di concetto o a quella del personale ausiliario. In effetti, attraverso la concessione di un assegno men-

sile, il Governo intende andare incontro ai dipendenti dello Stato dando loro la possibilità di ottenere un miglioramento del trattamento economico, anzitutto tenendo presente l'esigenza di non appiattare ulteriormente gli stipendi e i salari, secondo quanto era stato già fatto in precedenza con i provvedimenti di questi ultimi anni, e tenendo presente — doverosamente — l'esigenza e la necessità di assicurare, in ispecie ai più modesti servitori dello Stato, un aumento minimo non inferiore a lire 10.000 mensili.

Globalmente viene rapportato il miglioramento economico del personale dello Stato al coefficiente di stipendio concedendo un assegno mensile pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente. Questa, mi pare, sia la sostanza dei provvedimenti globalmente considerati: dal 1° gennaio 1962 il trattamento economico dei dipendenti statali viene migliorato nella misura di lire 70, per ogni punto di coefficiente di stipendio, salvo a fissare un miglioramento minimo nella misura di lire 10.000 mensili.

Questo è veramente un miglioramento apprezzabile, tenendo presente l'entità della somma che il Governo mette a disposizione e che ha portato il Governo stesso ad inasprire alcune imposizioni, peraltro di carattere diretto, che avrebbero dovuto quanto meno non incontrare l'opposizione dell'onorevole Grilli Giovanni, il quale, da molto tempo a questa parte, sottolinea l'esigenza di correggere il rapporto tra imposizione diretta ed imposizione indiretta che, veramente, nel nostro Paese non è stata corretta se non tenuamente, per lo meno per quel che concerne quest'anno.

Comunque il presente provvedimento, per quanto riguarda la spesa, avrebbe dovuto, salvo naturalmente alcune critiche su cui possiamo onestamente convenire, non incontrare sfavore nell'opposizione.

È uno sforzo enorme che il Governo compie per cercare di placare l'insoddisfazione del milione e duecentomila impiegati dello Stato; sforzo che deve essere considerato anche per il fatto che oggi la spesa totale per gli impiegati dello Stato supera abbastanza consistentemente, secondo quanto ritengo, la somma di 2.000 miliardi.

GRILLI GIOVANNI. La metà del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. La metà delle entrate effettive.

BIMA, *Relatore per il disegno di legge n. 3728*. Con questo provvedimento detta spesa sarà di 2.200 miliardi, ciò che significa che circa il 60 per cento delle entrate tribu-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

tarie dello Stato, dirette ed indirette, sono devolute ai dipendenti dello Stato.

Ritengo che, in questo modo, si comprenderà meglio lo sforzo che il Parlamento fa per venire incontro a quelle che sono le peraltro legittime e giustificate esigenze dei dipendenti statali.

Per quanto riguarda il provvedimento singolo del quale sono Relatore e che ha assunto il n. 3728 della Camera, concernente la concessione di questo assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario, noto, dopo aver sottolineato l'aspetto positivo in generale, sia per quanto riguarda la sua generalità, sia per quanto riguarda la particolarità del settore (ma questa è una osservazione che, in fatto, vale per tutti i provvedimenti analoghi al nostro esame) un difetto e cioè che l'aumento di stipendio concesso non è pensionabile.

Mi rendo conto della esigenza e del motivo che ha determinato il Governo a non rendere pensionabili queste quote di aumento del trattamento economico; dobbiamo però riconoscere, onorevoli colleghi, che il fatto che questo aumento non sia conglobato nello stipendio e non vada ad influire per quanto riguarda il trattamento pensionistico di ogni singolo beneficiario, darà motivo anche a dei rilievi e a delle insodisfazioni, specialmente per quanto riguarda i funzionari che si approssimano al giorno in cui dovranno andare in pensione per cui, forse, sarebbe stato augurabile che, magari, l'aumento fosse stato un po' contenuto ma che, comunque, venisse applicato anche per quanto riguarda il trattamento di pensione.

Un altro rilievo che debbo fare è che alcune categorie di personale (parlo del Ministero di grazia e giustizia) vengono ad essere escluse e, in particolar modo, vengono ad essere escluse alcune categorie di personale che godono già di proventi speciali. Mi pare che il Governo abbia fatto bene, ad un certo momento, a considerare con attenzione questo problema, data la fretta con cui questi provvedimenti sono stati approntati.

A me pare che il Governo, in linea di principio, non intendeva ricusare un aumento a categorie che già si trovavano privilegiate rispetto ad altre per le quali opera l'attuale concessione dell'assegno mensile. Se il Governo, quindi, non ha alcun pregiudizio in ordine a un miglioramento di stipendio anche per queste ultime categorie tuttavia mi pare che si debba studiare a fondo l'entità

dei proventi speciali di cui godono particolari categorie sia per evitare un ulteriore appiattimento sia per evitare nuove sperequazioni che darebbero motivo a nuove rivendicazioni.

Dicendo questo, accenno alla categoria dei cancellieri giudiziari, i quali a tutti noi hanno inviato memoriali per sottolineare il loro rammarico per la loro esclusione dai benefici, rammarico che ha dato occasione, nell'altro ramo del Parlamento, a una discussione conclusa con un ordine del giorno accettato dal Governo che impegna lo stesso Governo ad esaminare, con benevolenza, appunto l'esigenza e la necessità di estendere l'assegno dopo aver, naturalmente, valutato l'entità degli altri proventi speciali.

Detto ciò credo di aver esaurito la mia relazione e, per la parte che mi riguarda, chiedo che la Commissione voglia dare parere favorevole.

PRESIDENTE. Nel dichiarare aperta la discussione generale, comunico che mi è pervenuto un emendamento dell'onorevole Albertini così formulato: nella categoria « carriera direttiva », aggiungere le parole « carriera speciale: personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ». L'onorevole Albertini presentatore dell'emendamento non è presente in questo momento.

ANGELINO PAOLO. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Albertini. Certe categorie, come quella dei cancellieri, non sono comprese perché pare abbiano avuto un altro miglioramento che certamente non ha raggiunto l'importo dell'assegno di cui oggi ci occupiamo.

I cancellieri sono stati esclusi dal beneficio dell'assegno mensile pur trovandosi nelle condizioni di altre categorie che invece lo hanno avuto. Ecco la ragione dell'emendamento dell'onorevole Albertini.

PRESIDENTE. Il Relatore vuole esprimere il suo parere sull'emendamento?

BIMA, Relatore per il disegno di legge n. 3728. Voglio soltanto far rilevare che l'accettazione dell'emendamento comporterebbe, naturalmente, la sospensione della discussione ed il rinvio della questione alla Commissione Bilancio, perché, almeno da quanto è stato detto in Senato dal rappresentante del Governo, risulterebbe una maggiore spesa di 1 miliardo e 621 milioni. Peraltro faccio rilevare che la estensione pura e semplice ai cancellieri e ufficiali giudiziari dell'assegno mensile, non preceduta da un esame dell'entità dei proventi speciali di cui essi godono, determinerebbe nuove sperequazioni e nuove giuste

rivendicazioni da parte degli altri dipendenti. Credo che faremmo bene ad uniformarci a quella che è stata la posizione assunta dal Senato dove si è raggiunta una unanimità di consensi sull'ordine del giorno che impegna il Governo a studiare il problema e risolverlo.

ANGELINO PAOLO. Comprendo le ragioni esposte dal Relatore, cioè che un eventuale emendamento implicherebbe il rinvio del provvedimento al Senato. Chiedo senz'altro di trasformare l'emendamento in ordine del giorno per invitare il Governo a provvedere nella migliore maniera anche per questa categoria di dipendenti statali.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno di comunicare quali sono i pareri pervenuti sui provvedimenti che stiamo esaminando, affinché gli onorevoli colleghi si rendano conto — nell'economia della discussione — di come, cioè, la si pensi in Commissione Affari costituzionali e in Commissione Interni.

La I Commissione ha inviato parere favorevole sui disegni di legge nn. 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, « pur manifestando perplessità, già altre volte espressa, in merito al sistema delle indennità integrative non pensionabili, in contrasto col principio del conglobamento e suscettibili di creare disparità fra categoria e categoria. Si sottolinea l'opportunità che si tenga conto delle modifiche intervenute nei ruoli del Ministero dell'agricoltura per effetto della legge 20 dicembre 1961, n. 1304, e della situazione dei medici e veterinari provinciali ». Quest'ultima frase vuol dire praticamente un invito ad estendere l'assegno anche ai medici e veterinari provinciali.

La Commissione Interni ha espresso parere favorevole con la raccomandazione di estendere i benefici a tutte le categorie interessate non comprese nel disegno di legge n. 3729.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale sul disegno di legge n. 3728.

Passiamo all'esame degli articoli di detto disegno che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione con l'intesa che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta dopo che sarà pervenuto il parere favorevole della Commissione Bilancio sul provvedimento in oggetto:

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli

impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:

Carriera direttiva:

Amministrazione centrale — ufficio traduzioni;

Archivi notarili.

Carriera di concetto:

Amministrazione centrale — ufficio pubblicazioni leggi;

Istituti di prevenzione e di pena — ruolo di ragioneria;

Istituti di prevenzione e di pena — capi tecnici industriali ed agrari;

Istituti di prevenzione e di pena — ruolo di educazione;

Archivi notarili.

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale — assistenza alla vigilanza;

Istituti di prevenzione e di pena — ruolo d'ordine;

Istituti di prevenzione e di pena — ruolo di sorveglianza;

Archivi notarili;

Uffici giudiziari — dattilografi.

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale — personale addetto agli uffici;

Amministrazione centrale — personale tecnico;

Uffici giudiziari;

Archivi notarili — carriera ausiliaria;

Archivi notarili — carriera ausiliaria tecnica.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

di cui alla presente legge va assorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

(È approvato).

ART. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(È approvato).

ART. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(È approvato).

ART. 5.

L'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1960, n. 660, è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1962, nelle seguenti misure lorde annue:

	Celibi	Coniugati
Ispettore generale	L. 500.000	L. 620.000
Direttore capo . .	» 400.000	» 480.000
Direttore superiore	» 300.000	» 380.000
Direttore	» 250.000	» 320.000
Vice direttore . .	» 225.000	» 270.000
Vice direttore aggiunto	» 200.000	» 230.000

(È approvato).

ART. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 1.200.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene

fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile - categorie A e B.

(È approvato).

Passiamo, se non vi sono obiezioni, all'esame del provvedimento che riguarda il personale delle carriere speciali delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (atto Camera n. 3736).

(Così rimane stabilito).

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei richiamare all'attenzione degli onorevoli componenti la Commissione Finanze e tesoro la discussione già svolta nell'altro ramo del Parlamento.

In essa sono state rilevate omissioni relative ad alcune categorie, come quelle notate nel presente disegno di legge relativo a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia, come quelle notate nel disegno di legge relativo ai dipendenti della Sanità e nei provvedimenti riguardanti il personale dipendente da altri dicasteri.

Dopo lunga discussione ebbi a fare le seguenti dichiarazioni che investono tutta la materia oggi al nostro esame, e che sono riportate nel resoconto sommario del Senato del 4 aprile scorso: « Premesso che i disegni di legge in argomento sono stati presentati nella loro attuale formulazione dopo laboriosi contatti tra i Ministeri competenti e tra Governo e sindacati, il Sottosegretario Bovetti manifesta la preoccupazione che, qualora siano apportati emendamenti ai suddetti provvedimenti senza un previo, approfondito riesame di tutta la materia, si dia luogo a omissioni ed anche alla creazione di nuove sperequazioni. Il Sottosegretario ritiene pertanto opportuno che i disegni di legge in discussione vengano approvati nel testo attuale. Ciò non comporterà danni per coloro che fossero stati esclusi in seguito ad imperfetta valutazione della loro posizione o per omissione. Egli, infatti, può dare assicurazione a nome del Ministro del tesoro che, successivamente, e dentro quel breve termine che sarà indicato dalla Commissione, l'intera materia sarà oggetto di un riesame particolarmente accurato, a conclusione del quale il Governo si impegna a presentare i provvedimenti legislativi necessari affinché tutte le categorie che saranno risultate indebitamente escluse, possano ottenere l'indennità di cui trattasi con decorrenza dal 1° gennaio 1962 ».

Posso rinnovare questa assicurazione data alla Commissione Finanze e tesoro del Senato che, successivamente, ed entro brevissimo termine, la materia sarà esaminata e che il Governo si impegna a presentare i provvedimenti necessari affinché tutte le categorie che saranno risultate indebitamente escluse ottengano con la decorrenza indicata, l'indennità di cui trattasi.

Questa dichiarazione fatta al Senato è stata confermata, pure in quel ramo del Parlamento, dal Ministro Tremelloni ed accolta dal senatore Oliva.

Accetto la raccomandazione rinnovando l'impegno assunto sull'ordine del giorno e pregherei la Commissione, se lo crede opportuno, di formulare un ordine del giorno successivo, relativo a tutte le categorie che non formano oggetto del provvedimento.

ANGELINO PAOLO. Vorrei insistere per l'indennità al personale insegnante.

PRESIDENTE. Proporrei di redigere un ordine del giorno globale che inviti il Governo a voler provvedere alle altre categorie che risultano indebitamente escluse dai provvedimenti in oggetto.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Inserire cioè tutte le categorie che non sono state doverosamente incluse.

MELLO GRAND, *Relatore per il disegno di legge n. 3732*. Propongo di rinviare la compilazione dell'ordine del giorno alla fine della discussione dei vari provvedimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Mello Grand propone di rinviare la compilazione e approvazione dell'ordine del giorno alla fine della discussione dei vari provvedimenti analoghi.

RESTIVO. Desidererei affrontare una questione attinente all'ordine del giorno presentato.

Sostanzialmente il Senato, nell'approvare un ordine del giorno simile a quello di cui si è discusso, ha voluto sottolineare, particolarmente, la situazione dei medici e veterinari provinciali, per i quali ha usato una espressione diversa. Ha cercato di sottolineare l'opportunità del rapporto di copertura che, nella specie, avrebbe una consistenza particolarmente limitata. Si vorrebbe che si procedesse ad una immediata estensione dell'assegno integrativo per le categorie sopra indicate e mi permetto, quindi, di raccomandare l'inclusione nell'ordine del giorno anche di questo argomento che, peraltro, costituisce oggetto di un emendamento presentato dagli onorevoli Baldelli, Mitterdorfer, Togni Giulio Bruno e firmato anche da me.

Sottopongo queste considerazioni all'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Sull'argomento un emendamento simile è stato presentato anche dagli onorevoli Rossi Paolo Mario e Raffaelli, ma ritengo si debba discuterne in sede di provvedimento riguardante il personale del Ministero della sanità salvo vedere, in fine di discussione, di procedere alla compilazione di un ordine del giorno per i casi non previsti dalle leggi in esame.

L'ordine del giorno reca, ora, come stabilito in precedenza la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità » (3736).

Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Mitterdorfer, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MITTERDORFER, *Relatore per il disegno di legge n. 3736*. Onorevoli colleghi, non occorre che vi intrattenga troppo a lungo, dopo l'esauriente relazione svolta dall'onorevole Bima, su di un provvedimento che riguarda talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità.

Potrei far presente l'ordine del giorno presentato al Senato cui ha fatto cenno l'onorevole Restivo, contenente un caloroso e pressante invito al Governo a voler trovare una soluzione del caso prospettato. Per il resto la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole pur manifestando perplessità in merito al sistema delle indennità integrative non pensionabili in contrasto col principio del conglobamento e suscettibili di creare diversità tra le categorie ed ha sottolineato l'opportunità di tenere conto delle modificazioni intervenute nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, stabilite con la legge 20 dicembre 1961, n. 1304.

Per ovviare ad alcune omissioni presenterò un emendamento, riguardante l'articolo 1 del disegno di legge in esame e che sarebbe sostitutivo della parte interessante il Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi avranno ascoltato, si tratta di un emendamento — come è stato rilevato dalla I Commissione Affari costituzionali — che tenga conto della legge 20 dicembre 1961, n. 1304,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

la quale ha modificato i ruoli del Ministero dell'agricoltura e foreste. Nel predisporre il disegno di legge non si poteva evidentemente tener conto della legge n. 1304 che ancora non era stata approvata.

MITTERDORFER, *Relatore per il disegno di legge n. 3736*. Si tratta di una sostituzione materiale che non comporta oneri per l'erario. Nell'articolo 1 l'elenco delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve essere sostituito con il seguente:

RUOLI ORGANICI.

Carriera direttiva:

- Ruolo amministrativo centrale e periferico;
- Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico;
- Ruolo tecnico superiore per i servizi dell'economia montana e delle foreste;
- Ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'economia montana e delle foreste (ad esaurimento);
- Ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica;
- Ruolo dei servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche;
- Ruolo dei servizi della pesca;
- Ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi;
- Ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi (ad esaurimento);
- Ruolo tecnico ed amministrativo (ad esaurimento) centrale e periferico per gli ex dirigenti Unsea, già collocati nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1954, n. 64;
- Ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

Carriera di concetto:

- Ruolo tecnico centrale e periferico della agricoltura;
- Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili;
- Ruolo del personale della carriera di concetto per i servizi dell'economia montana e delle foreste;
- Ruolo dei servizi speciali della pesca;
- Ruolo delle assistenti rurali;
- Ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione delle frodi (ad esaurimento);

Ruolo della carriera di concetto per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

Carriera esecutiva:

- Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo dell'amministrazione;
- Ruolo del personale della carriera esecutiva per i servizi dell'economia montana e delle foreste;
- Ruolo dei servizi sussidiari della pesca;
- Ruolo centrale e periferico dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico;
- Ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici del servizio repressione frodi (ad esaurimento);
- Ruolo della carriera esecutiva per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

Carriera ausiliaria:

- Ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici;
- Ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria;
- Ruolo del personale della carriera ausiliaria degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica;
- Ruolo del personale della carriera ausiliaria per i servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche;
- Ruolo del personale ausiliario per i servizi della pesca;
- Ruolo del personale ausiliario degli istituti di incremento ippico;
- Ruolo della carriera ausiliaria per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

PERSONALE A CONTRATTO TIPO E A CONTRATTO MUNICIPALE *dell'ex* MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Ruolo transitorio dei sorveglianti ex reali (decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604).

Ruolo speciale ad esaurimento del personale dell'ex governo militare alleato (legge 22 dicembre 1960, n. 1600).

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono pienamente d'accordo.

BALDELLI. Il problema che ho posto con il mio emendamento per includere talune categorie della sanità, è stato, credo, sufficientemente illustrato sia dal Relatore sia dall'onorevole Restivo.

D'altronde siamo confortati da documenti autorevoli, perché c'è l'ordine del giorno del Senato nel quale si fa un voto, cioè si dice

che in sede di discussione presso la Camera si risolva il problema per quanto riguarda il personale della sanità, e c'è la I Commissione che dice trattarsi di una stortura che va ovviata. Sta di fatto che l'onere derivante è minimo — 90 milioni — da cui però vanno sottratti i 20 milioni che si recuperano per l'applicazione degli articoli 4 e 5. Quindi c'è un maggior onere di soli 70 milioni.

Credo che non ci sia nessuna ragione a trattenerci dal soddisfare l'invito dell'altro ramo del Parlamento: dobbiamo fare senz'altro tutto quello che ci riguarda perché vengano inclusi anche i medici provinciali, i veterinari provinciali e le guardie di sanità.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, propongo di sospendere brevemente la seduta in attesa degli altri pareri sui provvedimenti che debbono pervenire da parte della Commissione bilancio.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 19,25).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci è pervenuto il parere della Commissione del Bilancio, in ordine alla discussione dei provvedimenti di cui alla seduta di stamane.

Do lettura del comunicato della seduta della Commissione Bilancio, relativamente alla parte che ci riguarda direttamente. Esso dice: « La Commissione Bilancio, dopo ampia illustrazione del Relatore Belotti e interventi dei deputati De Pascalis, Passoni, Rossi Paolo Mario, del Presidente Vicentini, e replica del Ministro Trabucchi, delibera di esprimere parere favorevole su tutti i disegni di legge, segnalando alla competente Commissione di merito, la necessità di coordinare il disegno di legge numero 3726 con quanto disposto dalla legge 20 dicembre 1961 numero 1304 che ha innovato ruoli, qualifiche e coefficienti del personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura.

La Commissione delibera, invece, di non accogliere nessuno degli emendamenti presentati ai vari provvedimenti e intesi ad estendere la corresponsione dell'assegno integrativo ad altre categorie di pubblici dipendenti (cancellieri e segretari giudiziari, veterinari provinciali, dipendenti degli uffici del lavoro e della massima occupazione, talune categorie di dipendenti del Ministero degli esteri) poiché i due provvedimenti di entrata richiamati dai disegni di legge di spesa per la copertura, non consentono la copertura dell'ulteriore maggior onere relativo ».

Questo è quanto ci viene dalla Commissione Bilancio. Non si è potuto ottenere altro parere in merito agli emendamenti prospettati malgrado l'intervento di alcuni componenti della nostra Commissione, alla seduta della stessa Commissione Bilancio.

Rimane pertanto confermata l'approvazione della concessione di un assegno mensile a alcune categorie di impiegati civili, come dal provvedimento numero 3728, approvato stamane dalla nostra Commissione.

Per quanto invece riguarda il provvedimento n. 3736, riguardante la concessione di un assegno ai dipendenti della Presidenza del Consiglio, e dei dicasteri dell'industria e commercio e della sanità, noi possiamo approvare il disegno di legge, senza peraltro poter approvare l'emendamento presentato dall'onorevole Baldelli.

BALDELLI. Debbo insistere per la votazione del mio emendamento e faccio rilevare che la procedura seguita non mi sembra del tutto regolare. L'onorevole Presidente ha testé comunicato che il disegno di legge n. 3728 potrà essere votato a scrutinio segreto, perché ha ottenuto il parere favorevole dalla Commissione Bilancio. Ora poiché si tratta di provvedimenti a favore di personale dei vari Ministeri, insisto perché la estensione delle concessioni contenuta nel mio emendamento e che si riferisce in modo particolare al personale della Sanità, sia discussa e votata.

C'è un estremo imbarazzo nell'affrontare questa nuova situazione. Noi ci siamo trovati di fronte, oltre al fatto che ricordavo stamattina, alla sollecitazione dell'altro ramo del Parlamento e ad una comunicazione, sia pure in forma ufficiosa, che dava la misura della possibilità con la quale si poteva accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. La prego di lasciarmi concludere il mio pensiero. Questa mattina mi è pervenuta dalla Commissione una comunicazione ufficiosa che mi dava notizia del corso della discussione presso la V Commissione Bilancio ed in base a questa comunicazione la sospensione della seduta in attesa dei pareri della V Commissione è risultata pienamente giustificata.

Non possiamo impiantare una discussione che va oltre la presa di conoscenza di questa comunicazione, altrimenti è chiaro che stiamo su di un terreno che non esiste nella realtà. Secondo il parere della Commissione Bilancio viene respinto qualsiasi emendamento, se non quello relativo al personale del Ministero dell'agricoltura, che peraltro è un emendamento formale perché sostituisce la

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

vecchia tabella del personale adeguandola alla nuova legge. Per quanto riguarda i rimanenti emendamenti debbo attenermi al parere della V Commissione, parere che è contrario.

A questo punto, quindi, debbo interpellare i presentatori degli emendamenti non accolti dalla Commissione Bilancio se intendano mantenerli oppure no.

Se i presentatori mantengono i propri emendamenti, debbo porli in votazione e, qualora venissero approvati, essi debbono ritornare alla Commissione Bilancio per un nuovo esame.

RESTIVO. Mi consentano gli onorevoli colleghi una osservazione. La Commissione Bilancio, dato che le sue delibere hanno un effetto preclusivo, dovrebbe, come prassi, motivarle. Noi abbiamo il diritto di conoscere le motivazioni del parere, altrimenti la copertura di un provvedimento viene affidata a criteri che non ci vengono neppure comunicati.

PRESIDENTE. La motivazione della Commissione Bilancio è questa: « La Commissione delibera di non accogliere nessuno degli emendamenti presentati ai vari provvedimenti ed intesi ad estendere la corresponsione dell'assegno integrativo ad altre categorie di pubblici dipendenti (cancellieri e segretari giudiziari, veterinari provinciali, dipendenti dagli uffici del lavoro e della massima occupazione, talune categorie di dipendenti dal Ministero degli esteri), poiché i due provvedimenti di entrata richiamati dai disegni di legge di spesa per la copertura non consentono la copertura dell'ulteriore maggior onere relativo ».

Questa è la motivazione che si può ritenere sintetica, non analitica.

RESTIVO. Capisco che non si poteva trovare la copertura per tutti gli emendamenti proposti, comprendo che si dica che è opportuno che questa revisione sia fatta organicamente, ma allora si specifichi che non si è potuto rinvenire la copertura. Vi era un orientamento favorevole del Governo, anche in base ad un ordine del giorno votato al Senato, dato che questa mattina sembrava che si potesse trovare la copertura almeno per quegli emendamenti che comportavano minore spesa. Non vorrei che la Commissione Bilancio fosse caduta in un abbaglio.

Ora noi possiamo anche tener conto di queste difficoltà e non procedere attraverso una decisione che può apparire puntigliosa, ma non vorrei che, per l'avvenire, noi fossimo costretti ad assumere le funzioni di re-

gistratori di alcune considerazioni della Commissione Bilancio trovandoci di fronte a compiti così circoscritti da non poter esercitare in piena coscienza la nostra funzione.

Stabiliamo di fare, ogni tanto, una riunione comune con la Commissione Bilancio per renderci conto perché certi criteri di copertura trovino delle adesioni e altri no, perché alcune cose siano viste alla luce del mezzogiorno e altre alla luce del crepuscolo.

Pur non negando le specifiche competenze alla Commissione Bilancio è però nostro compito difendere le competenze della nostra Commissione per quanto attiene specificatamente alla sfera del bilancio del Tesoro !

PRESIDENTE. Vorrei fare, a questo punto, alcune precisazioni. Sostanzialmente, facendo anche riferimento a quanto abbiamo detto questa mattina, vi è da rilevare qualche stranezza, per esempio, per quanto riguarda l'altro ramo del Parlamento.

Approvando il provvedimento, così come ha fatto, il Senato ha, francamente, seguito una procedura nuova, perché da un punto di vista sostanziale, o quel ramo del Parlamento riteneva che la copertura potesse estendersi anche a queste categorie di impiegati esclusi, e allora doveva provvedere alle necessarie modifiche del testo, o fare in maniera che venissero inclusi quelli che risultavano, allo stato dei fatti, esclusi.

Per quanto concerne la competenza della Commissione Bilancio, debbo precisare che, per una materia relativa a tutto il personale dello Stato, pur avendo quella Commissione integre le competenze in materia di copertura e in materia di sostanziale competenza del provvedimento in quanto ne valuta la portata economica, non decide, ma formula un ordine del giorno, un parere, delegando la Commissione Finanze e Tesoro a decidere !

Senonché noi non possiamo provvedere da soli, ma bensì sentendo le altre Commissioni: la Commissione Affari Costituzionali e la Commissione Bilancio. Dovremmo anche sentire una terza Commissione a seconda della natura del provvedimento e a seconda che il provvedimento si riferisca all'uno o all'altro dicastero.

Al momento attuale, quindi, la nostra situazione è questa: abbiamo ricevuto un parere dalla Commissione del Bilancio, ma possiamo noi discutere la sostanza di quel parere? Qui sorge un delicato problema di competenza.

D'altra parte noi diciamo nel provvedimento che gli oneri derivanti da questo disegno di legge sono coperti dal maggior gettito

derivante dalla maggiorazione delle aliquote di imposta di ricchezza mobile e della complementare, ma non diciamo ancora quale sarà questo gettito, perché in realtà non possiamo calcolarlo con rigorosa approssimazione. Il gettito maggiore è in relazione a tanti altri eventi, soprattutto alla capacità e possibilità di accertamento, né possiamo d'altra parte trascurare le differenze che si verificano in questo settore. D'altra parte il provvedimento al nostro esame non precisa quali siano gli oneri effettivi per il personale sanitario, che sono diversi, senza dubbio, da quelli derivanti dalla concessione di un assegno al personale del Ministero degli esteri o al personale giudiziario. Sono differenze che non possono essere trascurate agli effetti della copertura.

Faccio queste osservazioni perché noi ci troviamo di fronte a un parere che, come gli onorevoli colleghi hanno ascoltato, è contrario per quanto concerne l'accoglimento di ogni altro emendamento e che a norma di Regolamento non possiamo disattendere.

RESTIVO. Onorevoli colleghi, ci troviamo senza dubbio di fronte a un indirizzo legislativo che determina alcune considerazioni.

La prima constatazione è che per aver voluto seguire un determinato indirizzo, per avere cioè considerato la possibilità di arrivare ad una parità di trattamento economico per alcuni dipendenti dello Stato, il testo approvato dal Senato risulta, in effetti, un testo che determina situazioni di sperequazione già accertate.

Ora, evidentemente, i provvedimenti in esame hanno una certa finalità che bisogna sempre seguire. La finalità fondamentale è quella della giustizia e della equità per quanto riguarda il trattamento economico dei dipendenti statali. E allora è necessario mettere i dipendenti tutti sullo stesso piano e qui sarà il Governo che con le sue dichiarazioni dovrà assicurare che non si determineranno, in effetti, situazioni di disuguaglianza, come il provvedimento al nostro esame sembrerebbe stabilire.

Il Governo dice che vuole rinviare la questione ad un altro provvedimento e qui sorge la seconda constatazione, cioè la frammentarietà della nostra legislazione che oltretutto richiede un tecnicismo particolare. In conseguenza di ciò, noi siamo costretti a legiferare di continuo, per poterci districare nel labirinto della legislazione in materia che risulta quanto mai complessa.

Ora, se questo *impasse*, anche con il contributo della buona volontà del rappresentante

del Governo, potesse essere superato credo che noi giungeremmo a un documento legislativo più efficiente.

Anch'io sono presentatore di un emendamento, ma non sono qui portatore soltanto della voce di una particolare categoria, sono portatore di una esigenza che può essere comune a tutte queste categorie di impiegati, esigenza, veramente sentita che si riferisce a determinate situazioni che richiedono una pronta perequazione.

Si è detto qui che si fa questo per una pronta ed efficiente legislazione. Ma vorrei che l'aggettivo pronto sia rispondente a quello che è il suo significato tradizionale; perché non vorrei che la spinta innovativa per tante situazioni venga anche a modificare, per amore della novità, anche il vecchio e tradizionale significato della parola prontezza. Perché in questo sono, in verità, conservatore.

RAFFAELLI. Riferendomi a quanto detto dall'onorevole Restivo, dirò che concordo anch'io sulla necessità di pervenire, in questi casi, ad un solo provvedimento riassuntivo. Ma questa è una questione puramente formale. La sostanza è che noi dobbiamo varare una legge che sia effettivamente rispondente a delle determinate esigenze sentite dalle categorie di dipendenti pubblici, esigenze che, però, devono essere riconosciute dal Governo.

Noi riteniamo che queste esigenze siano giuste e ciò ci porta a chiedere che le situazioni vengano risolte al più presto possibile e nel migliore dei modi.

Il Governo al Senato ha aderito formalmente, a correggere le situazioni ingiuste; ed allora vediamo che il Governo al Senato riconosce che è giusto fare quello che il Senato non fa e alla Camera sostiene, secondo quanto affermato stamattina, che sono fondate le richieste avanzate attraverso gli emendamenti presentati dai colleghi per coprire una situazione sperequata. Vediamo anche che il Governo alla Commissione Bilancio dice: non accogliamo né le richieste del Senato, né gli orientamenti della Commissione Finanze e tesoro, perché non ci sono mezzi di copertura. A me sembra che questo enigma vada sciolto, questo atteggiamento deve essere respinto.

Perché la Commissione Bilancio, nel merito dei cui poteri non voglio entrare in questo momento, dice che non possono essere accolti gli emendamenti? Dice di no perché il Governo ha dichiarato che misure di copertura di questi provvedimenti non ce ne sono. Ma questo sarà possibile accertarlo? Però

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

lo stesso Governo dice che entro il 30 giugno prossimo è disposto a provvedere con la decorrenza stabilita negli altri provvedimenti.

Sono, però, dell'avviso che questo sia il peggior modo di affrontare e risolvere il problema. Noi siamo del parere di aderire alla prima comunicazione pervenuta dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Quella cui accenna non era una comunicazione ufficiale!

RAFFAELLI. La sua opera è fuori discussione, signor Presidente, anzi abbiamo apprezzato la sua diligenza che tendeva verso la soluzione migliore del problema, tanto che stamane ha annunciato che se si fossero approvate rapidamente anche le proposte modifiche, si era in tempo di far pervenire all'altro ramo del Parlamento il messaggio ed approvare tutti gli altri provvedimenti nella presente seduta di questo pomeriggio.

Mi domando quale è la posizione del Governo che insegue tutte le soluzioni. Stamane nella discussione preliminare sembrava che il Governo, pur facendo presente che potevano verificarsi certi inconvenienti, si rimettesse alla Commissione. Poi il Governo cambiando Aula di Commissione afferma che non c'è la copertura. Anche questa è una Commissione, signor Presidente, degna del massimo rispetto e considerazione non meno della Commissione Bilancio e abbiamo sollevato questioni sulle quali mi vado convincendo, e di questo mi compiacco, c'è una volontà unanime — anche se non espressa — di risolvere tali problemi.

Non entro nel merito della esistenza della copertura, perché questa non è nostra competenza, ma ci sarebbe da dire, come si dice fra la gente comune, che vale il no della Commissione Bilancio come vale il sì della Commissione Finanze e tesoro.

Data l'esiguità degli oneri dei provvedimenti a me sembra che la questione investa solamente la buona volontà del Governo.

Debbo dire che c'è uno sciopero in atto dei cancellieri il quale è legittimo, che paralizza i tribunali e le corti. Ebbene, abbiamo il Governo che al Senato dice che è auspicabile la soluzione richiesta dagli interessati, e, stamane presso la Commissione finanze e tesoro sembrava ben orientato ma in sede di esame di copertura dice di no. Ma allora quella posizione del Senato e la posizione precedente del Governo è una posizione responsabile? Mi sembra di no, altrimenti in sede di Commissione Bilancio si poteva trovare il mezzo di risolvere questo problema!

PRESIDENTE. Debbo precisare. Bisogna ricordare che, se anche obiettivamente la questione ha un senso, regolamentarmente essa si pone in altri termini. Infatti l'articolo 40 del Regolamento della Camera dei Deputati al settimo comma dice: « Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione bilancio esprima il suo parere, scritto e motivato, nei termini di cui all'articolo 31, terzo comma ». Noi, infatti, abbiamo interpellato la Commissione Bilancio perché esprimesse il proprio parere.

E il comma dell'articolo 40 così recita: « Nel caso che la Commissione competente (cioè la nostra) non ritenga di aderire al parere della Commissione Bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le conseguenze finanziarie, ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ». Questa è la norma del Regolamento.

Pertanto, al di là della discussione di merito, la questione allo stato attuale è in questi termini: se gli emendamenti non sono ritirati, è necessario porli in votazione, nel principio, e, qualora essi venissero approvati, poiché questi comportano una maggiore spesa, si deve interpellare una seconda volta la Commissione bilancio e, se essa insiste confermando il suo precedente parere, a giudizio del Presidente della Camera, si procederà a Commissioni riunite o il disegno di legge sarà deferito all'Assemblea. Questa è una norma regolamentare che il Presidente non può disattendere. Se gli emendamenti proposti troveranno accoglimento, questa sera non approveremo il disegno di legge perché bisognerà che la Commissione Bilancio esprima nuovamente il suo parere. Non ho pertanto altra possibilità e, dinanzi ai provvedimenti in esame e alla loro urgenza, ho richiamato le cose come stanno a termini di Regolamento, affinché, nei limiti della vostra responsabilità, rispondiate in modo conseguente.

Mi comunicano che sono in corso in Aula delle votazioni a scrutinio segreto. La seduta viene pertanto sospesa per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle 20, riprende alle 20,30).

BALDELLI. Vorrei chiedere se non è possibile ottenere dalla Commissione Bilancio un riesame della materia.

PRESIDENTE. Dall'andamento dei lavori della Commissione Bilancio, è apparso chiaro — come risulta anche dalle spiegazioni

date nel comunicato ufficiale — che la Commissione stessa ha dibattuto il problema e si è orientata, sostanzialmente, su di una posizione negativa. Non vorrei riaprire la discussione su questo punto, anche perché è impossibile far riconvocare quella Commissione, dato che non dipende da noi investirla della competenza di un esame congiunto con noi sulla materia, ma è competenza della Presidenza della Camera.

GRILLI GIOVANNI. Onorevoli colleghi, il bilancio del Tesoro, così come si presenta offre, secondo me, i mezzi di copertura da noi richiesti.

Nel bilancio del Tesoro 1962-63 a pagina 261 figurano due fondi: uno di riserva di 21 miliardi e un fondo speciale di 194 miliardi. Ora io chiedo, sono impegnati tutti questi fondi?

Chiedo, pertanto, al rappresentante del Governo, di chiarire questo punto: questi fondi speciali, sono tutti impegnati? Ed in caso affermativo, per quali spese sono impegnati? Inoltre: alla pagina 264 del bilancio stesso, c'è un fondo speciale di 42 miliardi. Questa cifra, è tutta impegnata?

Senza parlare del fondo globale per un importo di più di 390 miliardi che non è sempre impegnato *a priori*.

Chiedo pertanto al rappresentante del Governo di essere chiaro su questo punto, perché ritengo che gli emendamenti presentati dalla nostra Commissione per quanto concerne i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e i medici provinciali, siano coperti dal bilancio stesso.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Sottosegretario, vorrei precisare, rispondendo a quanto ha detto l'onorevole Grilli, che per il fondo di riserva valgono le norme stabilite nella legge di contabilità dello Stato. Poiché è agli articoli 41 e 42 che si trovano le ragioni di questo fondo di riserva, ne do lettura:

ART. 41.

« Con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi, nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, nonché per integrare le assegnazioni relative

a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge.

In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d'entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque per dette per conto di terzi.

Allo stato di previsione della spesa del ministero del tesoro saranno allegati due elenchi, da approvarsi con apposito articolo della relativa legge, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 19 della legge 17 luglio 1960, n. 511, relative alle spese che le amministrazioni militari sostengono nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato ed eventualmente di privati ».

ART. 42.

« Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardano le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41, è iscritto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, un « fondo di riserva per le spese impreviste ».

La prelevazione di somme da questo capitolo e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, ha luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica promossi dal Ministro del tesoro. Le prelevazioni per somme superiori a lire 3.000.000 per ciascun capitolo devono essere precedute da deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Detti decreti vengono presentati al Parlamento per la convalidazione ».

BELOTTI. Onorevoli colleghi, vorrei, innanzitutto, chiarire che il comunicato relativo alla discussione di stamane della Commissione del Bilancio, non è, nella sua formulazione, esattamente rispondente a quanto è avvenuto in Commissione per quanto si riferisce alla parte riguardante il parere sui provvedimenti al nostro esame.

Come sapete sono stato Relatore, in Commissione Bilancio, di questi provvedimenti e dei relativi emendamenti. Debbo dire subito che la Commissione Bilancio, pur rendendosi conto della difficoltà della situazione, in quanto era stata affermata l'esigenza — attraverso gli emendamenti presentati — di eliminare le sperequazioni di trattamento che si

erano verificate nell'ambito di uno stesso Ministero, non ha potuto fare nulla in favore degli emendamenti stessi, in quanto che si è venuta a creare una situazione particolarmente singolare, dato che nessuno di questi emendamenti era accompagnato da una precisa indicazione della spesa relativa.

La Commissione Bilancio, pur concordando con lo spirito degli emendamenti, ha dovuto tenere presente il fatto che noi dobbiamo renderci, sì, conto delle ragioni di una spesa ma abbiamo anche il dovere di tutelare le esigenze del bilancio statale.

Noi sappiamo che nell'ambito parlamentare, quando si tratta di promuovere una spesa, tutti siamo d'accordo, quando si tratta di sapere se c'è la copertura per quella spesa, allora nascono le difficoltà e i pareri divengono contrastanti.

D'altra parte, in qualità di Relatore presso la Commissione Bilancio, non sono riuscito ad avere delle precise indicazioni sulla spesa relativa agli emendamenti; mi sono state fornite soltanto delle indicazioni generiche circa la copertura il che non mi consentiva assolutamente di sostenere, come avrei voluto, gli emendamenti stessi. Solo per quanto si riferisce all'emendamento relativo ai cancellieri e agli uscieri giudiziari, si aveva una indicazione precisa: la maggiore spesa era di un miliardo e 600 milioni, e questa indicazione che, per giunta, mi era stata data verbalmente, non era contenuta nell'emendamento. Ma non che fossero stati forniti elementi adeguati e sicuri in proposito!

Tutti gli altri emendamenti che sono stati richiesti non erano assolutamente accompagnati da una indicazione della spesa conseguente. Questi provvedimenti, non dovrebbero essere esaminati affrettatamente e le Commissioni finanziarie, invece, sono spesso nella condizione di non poter fronteggiare tutto il complesso degli elementi, che dovrebbero essere ponderati, per difetto di elementi informativi

Comunque il fatto del parere negativo va inteso in questo senso, che non ci è stata fornita alcuna precisa indicazione di spesa. Il Sottosegretario ci ha, inoltre, detto che il Ministro del tesoro assume l'impegno di presentare, entro un breve periodo di tempo, dei provvedimenti *ad hoc* per sistemare questa situazione di sperequazione con la stessa decorrenza per quel che concerne il beneficio concesso agli altri impiegati. E la Commissione Bilancio ha ritenuto che, dal momento che non c'è l'esatta nozione della spesa e dal momento che il Governo assume formale

impegno di sistemare tutte le situazioni di sperequazione che si siano venute a verificare, ci sono tutte le garanzie per sistemare ugualmente le posizioni anormali. La Commissione Bilancio si è dunque rimessa a questa assicurazione data dal Sottosegretario Bovetti.

Domando a voi, onorevoli colleghi della Commissione Finanze e tesoro, come possa la Commissione Bilancio giudicare se c'è capienza o no in bilancio per una spesa quando non è precisata la portata di ogni singolo emendamento ad essa sottoposto. Si può, però, rimanere tranquilli date le dichiarazioni fatte dal Governo. Non so quali altri fatti nuovi siano intervenuti nel frattempo, ma questa era, vi assicuro, la convinzione di tutta la Commissione Bilancio.

Il fatto del parere contrario va, però, riferito al momento. Il Presidente sa che, quando al momento non abbiamo gli elementi e non si può rinviare l'approvazione del provvedimento, si dà parere contrario, ma non per ragioni di merito, ma per mancanza appunto di elementi e, nel caso in esame, potremmo essere tranquillizzati anche dalla posizione assunta dal Governo.

Questa è la situazione che stamattina si è venuta a creare nel caso della discussione presso la Commissione Bilancio. Non so se voi oggi, come Commissione Finanze e tesoro, siate in grado di avere gli elementi, perché di fronte a tutti gli emendamenti presentati, uno soltanto aveva la indicazione della spesa (oltre il miliardo per i cancellieri). Non riesco però a capire una cosa: se il Governo si è assunto formale impegno — impegno che stamattina è stato fatto verbalizzare — non so quali possano essere le ragioni in senso contrario a rinviare la questione solo di pochi giorni.

Torno a ripetere che la Commissione Bilancio intendeva esprimersi nel modo che ho detto: nessun parere contrario, di sostanza, in ordine alle sperequazioni create; però la Commissione non aveva gli elementi sufficienti per poter accettare immediatamente l'inclusione di questi emendamenti. Questo è stato il parere anche dei colleghi dell'opposizione, in quanto nessuno ha eccepito in merito alla formulazione del parere in questione.

Abbiamo verbalizzato l'impegno del Governo di regolarizzare questa situazione parziale venutasi a creare insieme a questo provvedimento. C'è un'eccezione presentata dal Governo in ordine all'organico del Ministero dell'agricoltura, perché in quel caso si è trattato di una svista banale in quanto si è fatto riferimento ad un organico anteriore alla

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

legge n. 1304 del 1961. Per tutto il resto ci siamo rimessi alle assicurazioni date dal rappresentante del Governo. Questa è esattamente la conclusione cui è pervenuta la Commissione Bilancio stamane.

Non so quali altri elementi siano emersi, però vi posso assicurare che questa esattamente è stata la conclusione che, per altro, non mi sembra rispecchiata in questo resoconto sommario perché in esso si ha la sensazione che la Commissione Bilancio fosse contraria sul merito, mentre invece, in realtà, ci siamo trovati in questa particolare situazione derivante da una mancata conoscenza di dati circa l'ammontare esatto degli oneri derivanti al bilancio dagli emendamenti presentati.

La Commissione Bilancio è stata particolarmente colpita dalla spesa di un miliardo e 600 milioni necessaria per accogliere le richieste dei cancellieri e abbiamo creduto che evidentemente gli altri emendamenti fossero dello stesso genere. Noi dobbiamo essere in condizione di avere delle cifre, altrimenti la nostra Commissione, che è una Commissione tecnica, non può dare alcuna valutazione.

PRESIDENTE. Riassumiamo brevemente la situazione. L'onere per il personale sanitario ammonta, stante alle dichiarazioni degli interessati, a circa 70 milioni. Per il personale del Ministero dell'Agricoltura si parla di 92 milioni. Per quanto riguarda il personale degli uffici giudiziari, la questione merita di essere attentamente considerata dalla Commissione Bilancio. Il discorso non è soltanto da farsi sulla spesa o sull'entità della spesa, ma anche sulla idoneità della copertura da commisurarsi ad una spesa che è effettiva, mentre la copertura è semplicemente indiziabile.

A termini di Regolamento, dinanzi ad una posizione secondo la quale gli emendamenti presentati vengono mantenuti, il Presidente deve porli in votazione nel principio e, se essi vengono approvati, occorre sospendere la discussione e interpellare nuovamente la Commissione Bilancio, sia pure facendo presenti le nuove considerazioni emerse.

Se la Commissione Bilancio riconferma la sua posizione, allora occorre sottoporre la questione alla Presidenza della Camera affinché decida a norma di Regolamento.

A maggior chiarimento, do, nuovamente, lettura dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, relativamente alla parte che riguarda questo caso: « Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire al parere della Com-

missione Bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le "conseguenze finanziarie" ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ».

Circa la possibilità di riconvocare la sottocommissione del Bilancio, per una modifica del parere che ci è pervenuto, dovremmo sentire il parere dell'onorevole Belotti, Presidente della II Sottocommissione della Commissione Bilancio.

BELOTTI. In ordine alla possibilità di convocazione della Sottocommissione, debbo escluderla nella maniera più assoluta, e per impossibilità pratica e perché, in ogni caso, la Sottocommissione non può né modificare né annullare il parere della Commissione plenaria. Questo a termini di Regolamento. Quanto alla possibilità di riconvocare la Commissione Bilancio, non vedo, in questo momento, come questo possa verificarsi.

La Commissione Bilancio è riconvocata per mercoledì e giovedì della prossima settimana per l'esame del piano di rinascita della Sardegna, ma non ritengo possibile un riesame, per motivi di Regolamento, dei provvedimenti oggi in discussione, a meno che non vengano portati nuovi elementi sicuri e veramente chiarificatori circa l'onere della spesa derivante dagli emendamenti proposti e circa la copertura proposta.

BALDELLI. Dopo il gentile chiarimento che ci ha fornito l'onorevole Belotti, mi pare che si rafforzi la convinzione che sarebbe opportuno risolvere alcuni dei problemi sul tappeto, almeno quelli per i quali gli oneri di copertura sono assai modesti, come per esempio il provvedimento che riguarda il Ministero degli affari esteri e quello della sanità.

Non vi è dubbio che per questi due provvedimenti non ci siano particolari difficoltà di ordine generale. Ci rendiamo conto che gli altri provvedimenti hanno una importanza maggiore, ma è evidente che, date le difficoltà che sono sorte durante la discussione, non possiamo, per via di essi, trascurare quei provvedimenti che ritengo di non difficile soluzione. Io sono certo che se la Commissione Bilancio avesse conosciuto, stamattina, il reale onere che gli emendamenti al provvedimento comportano, avrebbe senza altro dato parere favorevole agli emendamenti stessi.

BOVETTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ho ascoltato con attenzione i vari interventi e devo dire in particolare riferendomi a quanto hanno detto gli onorevoli Raf-

faelli e Grilli, che non sussistono le contraddizioni cui essi hanno accennato.

Le dichiarazioni che ho reso stamane in sede di Commissione Bilancio, e che sono state messe a verbale, sono abbastanza chiare. Erano state, d'altra parte, confermate dal Ministro del tesoro al Senato, e convalidate dalla presentazione di un ordine del giorno Oliva, che chiuse appunto i lavori del Senato in merito a questi provvedimenti. In sostanza il Governo non è che voglia escludere il diritto all'indennità per le categorie dei medici provinciali, dei cancellieri, ecc. ma ha chiesto di accantonare questi problemi per due ordini di motivi:

1°) La copertura. Anche se vi sono motivi di sperequazione, il Ministero del tesoro ha la fondata convinzione che in questi casi, l'impegno in blocco significa aggiungere delle sperequazioni, cioè riportare il beneficio di un assegno integratore a delle categorie che già beneficiano di altri proventi; e ciò a danno di altre categorie.

Il Ministero del tesoro ha altresì assunto un impegno preciso: esaminare immediatamente la situazione impostando i provvedimenti legislativi adeguati, per queste categorie — diciamo così — dimenticate.

Alla Commissione Bilancio stamane e in questa sede ora, dall'onorevole Restivo, è stato chiesto che significato bisogna dare a quell'« immediatamente ». Ho accettato stamane la richiesta della Commissione Bilancio, prendendo come termine per la presentazione di questi provvedimenti legislativi, il mese di giugno di quest'anno e riconfermando che la decorrenza degli assegni avrà luogo dal 1° gennaio 1962. Questo e altro non posso aggiungere se non un impegno formale, ripetuto, circa l'entità e la scadenza del provvedimento.

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato il rappresentante del Governo la questione si semplifica, in quanto il Governo mantiene il suo punto di vista che, per il momento, non è tale da consentire l'accoglimento degli emendamenti presentati.

Comunque gli emendamenti debbo pure porli in votazione, se essi non vengono ritirati, con la riserva che, se accolti nel principio, debbo sospendere la discussione e rinviare gli emendamenti stessi alla Commissione Bilancio per un nuovo parere.

Siamo sempre in sede di esame del disegno di legge n. 3736, relativo alla concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consi-

glio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e del commercio e della sanità. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sul disegno di legge stesso.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3736.

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Carriera direttiva:

- Consiglio di Stato (personale amministrativo);
- Consiglio nazionale delle ricerche;
- Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;
- Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);
- Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Carriera di concetto:

- Consiglio di Stato;
- Avvocatura generale dello Stato;
- Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;
- Amministrazioni per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Carriera esecutiva:

- Uffici di Presidenza;
- Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);
- Avvocatura generale dello Stato;
- Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;
- Amministrazioni per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Carriera del personale ausiliario:

Uffici di Presidenza;
 Ex Commissariato per i servizi del ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona (ruolo ad esaurimento);
 Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);
 Consiglio di Stato;
 Avvocatura generale dello Stato;
 Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;
 Amministrazioni per le attività assistenziali italiane e internazionali.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE.

Carriera direttiva:

Ruolo amministrativo;
 Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura;
 Servizi dell'economia montana e delle foreste (ruolo tecnico superiore);
 Servizi dell'economia montana e delle foreste (ruolo ad esaurimento);
 Istituti di sperimentazione agraria ed istituti sperimentali talassografici;
 Servizi di meteorologia ed ecologia agraria;
 Vivai di viti americane;
 Ex Commissariato generale per la pesca;
 Istituti di incremento ippico;
 Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Ruolo tecnico dell'agricoltura;
 Servizi contabili;
 Servizio dell'economia montana e delle foreste;
 Istituti di sperimentazione agraria ed istituti sperimentali talassografici;
 Ex Commissariato generale per la pesca;
 Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento).

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale e centrale-periferica;
 Servizi dell'economia montana e delle foreste (ruolo degli archivisti);
 Ex Commissariato generale per la pesca;
 Istituti di incremento ippico;
 Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento).

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale e centrale-periferica — personale addetto agli uffici;
 Amministrazione centrale e centrale-periferica — personale tecnico;
 Istituti di sperimentazione agraria ed istituti sperimentali talassografici;
 Servizi di meteorologia ed ecologia agraria;
 Ex Commissariato generale per la pesca;
 Istituti di incremento ippico;
 Servizi dell'economia montana e delle foreste — Personale proveniente dell'ex Commissariato per i servizi del Ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona (ruolo ed esaurimento);
 Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento) — Personale addetto agli uffici;
 Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento) — Personale tecnico.

MINISTERO

DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

Carriera direttiva:

Amministrazione centrale — ruolo ordinario;
 Amministrazione centrale (ruolo ad esaurimento);
 Amministrazione centrale — proprietà intellettuale;
 Stazioni sperimentali per l'industria — personale direttivo;
 Stazioni sperimentali per l'industria — personale tecnico;
 Uffici provinciali dell'industria e del commercio — direttori e sostituti direttori;
 Uffici provinciali dell'industria e del commercio — capi uffici statistici;
 Ispettorato tecnico dell'industria;
 Corpo delle miniere — ruolo dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi; ruolo tecnico; ruoli del servizio geologico (ordinario e aggiunto); ruolo del servizio chimico.

Carriera di concetto:

Amministrazione centrale — ruolo amministrativo;
 Amministrazione centrale — quadro speciale;
 Stazioni sperimentali per l'industria — personale di segreteria;
 Stazioni sperimentali per l'industria — personale tecnico;
 Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

Uffici provinciali dell'industria e del commercio;
Ispettorato tecnico dell'industria;
Corpo delle miniere — ruolo amministrativo;
Corpo delle miniere — ruoli tecnici (ordinari e aggiunti).

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale (personale di ordine e quadro speciale);
Amministrazione centrale — assistenti;
Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;
Ispettorato tecnico dell'industria;
Corpo delle miniere — ruoli della carriera esecutiva (ordinari e aggiunti).

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale — personale addetto agli uffici;
Amministrazione centrale — personale tecnico;
Corpo delle miniere — personale addetto agli uffici;
Corpo delle miniere — agenti tecnici preparatori;
Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

MINISTERO DELLA SANITÀ

Carriera direttiva:

Direttori generali degli affari amministrativi e del personale, dei servizi della igiene pubblica ed ospedali, farmaceutici, di medicina sociale, veterinari;
Servizi centrali e periferici — chimici;
Servizi centrali e periferici — farmacisti;
Servizi centrali e periferici — ingegneri di sanità;
Servizi centrali e periferici — amministrativi;
Istituto superiore di sanità.

Carriera di concetto:

Servizi centrali e periferici — ragioneria;
Servizi centrali e periferici — segretari tecnici;
Servizi centrali e periferici — assistenti sanitarie;
Istituto superiore di sanità.

Carriera esecutiva:

Servizi centrali e periferici — Assistenti sanitarie visitatrici provinciali (ruolo ad esaurimento);

Servizi centrali e periferici — aiutanti tecnici;
Servizi centrali e periferici — personale di archivio;
Servizi centrali e periferici — dattilografi;
Istituto superiore di sanità.

Carriera del personale ausiliario:

Servizi centrali e periferici — personale di anticamera;
Istituto superiore di sanità;

Sulla parte dell'articolo 1 relativa agli organici della Presidenza del Consiglio non vi sono emendamenti.

Pongo in votazione questa parte dell'articolo 1.

(E approvata).

Per la parte relativa al Ministero dell'agricoltura e foreste l'onorevole Mitterdorfer ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero organico che, come ho già rilevato, tiene conto della legge 20 dicembre 1961, n. 1304, che ha innovato ruoli, qualifiche e coefficienti del personale dipendente del Ministero dell'agricoltura. Tale emendamento è stato accettato dal Sottosegretario Bovetti.

Ne do lettura:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

RUOLI ORGANICI.

Carriera direttiva:

Ruolo amministrativo centrale e periferico;
Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico;
Ruolo tecnico superiore per i servizi dell'economia montana e delle foreste;
Ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'economia montana e delle foreste (ad esaurimento);
Ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica;
Ruolo dei servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche;
Ruolo dei servizi della pesca;
Ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi;
Ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi (ad esaurimento);
Ruolo tecnico ed amministrativo (ad esaurimento) centrale e periferico per gli ex dirigenti Unsea, già collocati nella

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

tabella allegata alla legge 22 febbraio 1954, n. 64;

Ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Ruolo tecnico centrale e periferico della agricoltura;

Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili;

Ruolo del personale della carriera di concetto per i servizi dell'economia montana e delle foreste;

Ruolo dei servizi speciali della pesca;

Ruolo delle assistenti rurali;

Ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione delle frodi (ad esaurimento);

Ruolo della carriera di concetto per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

Carriera esecutiva:

Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo dell'amministrazione;

Ruolo del personale della carriera esecutiva per i servizi dell'economia montana e delle foreste;

Ruolo dei servizi sussidiari della pesca;

Ruolo centrale e periferico dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico;

Ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici del servizio repressione frodi (ad esaurimento);

Ruolo della carriera esecutiva per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

Carriera ausiliaria:

Ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici;

Ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria;

Ruolo del personale della carriera ausiliaria degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica;

Ruolo del personale della carriera ausiliaria per i servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche;

Ruolo del personale ausiliario per i servizi della pesca;

Ruolo del personale ausiliario degli istituti di incremento ippico;

Ruolo della carriera ausiliaria per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

PERSONALE A CONTRATTO TIPO E A CONTRATTO MUNICIPALE DELL'EX MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Ruolo transitorio dei sorveglianti ex reali (decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604).

Ruolo speciale ad esaurimento del personale dell'ex governo militare alleato (legge 22 dicembre 1960, n. 1600).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la parte dell'articolo 1 relativa al Ministero dell'industria e del commercio, sulla quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvata).

Passiamo ora agli organici del Ministero della sanità.

Su tale parte, l'onorevole Baldelli ha presentato questo emendamento:

Dopo le parole « Direttori generali » inserire le altre « servizi centrali e periferici: medici provinciali, servizi centrali e periferici: veterinari provinciali »; inserire dopo le parole « Carriera del personale ausiliario » le altre « servizi centrali e periferici: guardie di sanità ».

L'onorevole Rossi Paolo Mario, sempre nella parte che riguarda il Ministero della sanità ha presentato un emendamento nella sostanza eguale a quello presentato dal deputato Baldelli. Sono dell'avviso pertanto di poterlo considerare assorbito dall'emendamento Baldelli che diverrebbe, quindi, emendamento Baldelli-Rossi Paolo Mario.

È chiara la posizione. Se questo emendamento verrà accolto, il disegno di legge non potrà seguire l'iter conclusivo, ma dovrà essere rinviato alla Commissione Bilancio per il parere.

MELLO GRAND, *Relatore per il disegno di legge n. 3732*. La Commissione Bilancio potrebbe esaminare questo emendamento mercoledì mattina della prossima settimana in modo che mercoledì prossimo nel pomeriggio, potremmo riconvocarci e decidere a seguito del nuovo parere espresso dalla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Ricordo la questione della discussione al Senato del provvedimento che noi dovremmo modificare.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Senato si aduna mercoledì e poi non credo terrà più sedute fino a Pasqua.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole Angelino. Debbo ricordare ai colleghi

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

che siamo in sede legislativa e gli interventi che seguiranno da questo punto saranno registrati sotto la fattispecie di dichiarazioni di voto.

ANGELINO PAOLO. Nel fare la mia dichiarazione di voto, debbo chiedere ai colleghi se noi possiamo responsabilmente — in questo momento — ritardare l'approvazione di così numerosi provvedimenti soltanto perché c'è stata qualche dimenticanza. Le dimenticanze possono essere riparate, tanto più che si tratta di personale che potrà ragionevolmente attendere pochi mesi quando del resto, è stato assicurato che la decorrenza degli aumenti sarà sempre dal 1° gennaio 1962.

BALDELLI. Perché, forse le guardie di sanità possono attendere?

ANGELINO PAOLO. Il rappresentante del Governo ha preso un impegno per cui il nuovo disegno di legge sarà presentato entro il mese di giugno. Sarebbe opportuno che questo termine fosse ulteriormente abbreviato, altrimenti rimanderemo a quella data anche i provvedimenti migliorativi per le altre categorie.

Trattandosi di centinaia di migliaia di dipendenti dello Stato che non percepiscono quei proventi extra di cui beneficiano altre categorie, mi chiedo se, in questo momento, è opportuno fare una azione di tale genere.

Stamattina volevo presentare un emendamento, ma poi l'ho convertito in un ordine del giorno, circa il personale della scuola che è il più bistrattato; e infatti se andiamo a vedere il trattamento che hanno i docenti troviamo delle differenze veramente enormi! Ritengo pertanto — fidandoci sulla promessa del Governo di presentare nel più breve tempo possibile i provvedimenti correttivi — che non faremo nulla di male a queste categorie che sono state trascurate, se attenderanno qualche giorno in più, così non faremo attendere in questo modo centinaia di migliaia di altri dipendenti statali.

Per questa ragione, non voterò gli emendamenti presentati, riservandomi di approvarli quando il Governo presenterà quei provvedimenti correttivi per i quali si è impegnato formalmente.

CURTI AURELIO, *Relatore per il disegno di legge n. 3730*. Nell'esprimere voto favorevole all'emendamento vorrei fare questa considerazione: se la Commissione Bilancio mercoledì mattina della prossima settimana non potesse approvare la copertura necessaria per gli emendamenti prospettati e se anche il prossimo mercoledì mattina la Commissione finanze e tesoro del Senato non tenesse riunione, dimostreremmo, tuttavia, di aver com-

piuto un tentativo utile, potendo, almeno noi, in ogni caso, mercoledì mattina, approvare tutta la legge con la stessa decorrenza. Votando a favore degli emendamenti, qualora questi non fossero accolti dalla Commissione Bilancio, avremmo comunque tutta la possibilità di approvare la legge nello stesso testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Il suo ragionamento per altro formalmente inappuntabile, trascura, però, un particolare fondamentale e cioè che questo provvedimento, che riguarda il Ministero della Sanità, contiene anche norme che riguardano il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'agricoltura e dell'industria. Ed esiste quindi una situazione particolare, nel senso che noi, dovendo modificare alcune questioni che riguardano la carriera degli impiegati del Ministero dell'agricoltura, necessariamente dovremmo rimandare il provvedimento al Senato per una nuova approvazione del punto che noi abbiamo modificato. Le modifiche potranno diventare definitive solo quando il Senato le avrà approvate. Ma ci dice il rappresentante del Governo, onorevole Bovetti, che il Senato non potrà procedere all'esame e all'approvazione — se noi non approviamo oggi il provvedimento — che alla ripresa dei lavori parlamentari. Non sarà quindi possibile, nel limite di tempo da noi prospettato, giungere alla definitiva approvazione del provvedimento.

TERRAGNI, *Relatore per il disegno di legge n. 3734*. Dopo le dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo, mi pare che la discussione si dilunghi inutilmente. Ritengo opportuno non rinviare l'esame del provvedimento, anche perché, come ha detto l'onorevole Angelino Paolo, non lasciamo gli impiegati che non sono stati compresi nei benefici in una situazione assolutamente disagiata. In fondo, oggi, essi hanno qualcosa di concreto su cui poter contare; e, per quanto concerne l'assegno previsto da questo provvedimento, stabilirne l'assegnazione fra trenta o quaranta giorni, non cambia nulla, perché la retroattività rimane sempre la stessa, come ci ha dichiarato testé il Governo stesso. Senonché debbo ritenere che il problema sarà risolto, con molto ritardo, se noi rinviando l'esame di questi provvedimenti.

Per questo motivo, pur essendo io il primo a riconoscere che questo provvedimento contiene delle lacune, debbo dichiarare, prima del voto, che sono favorevole all'approvazione dei provvedimenti così come sono, prendendo atto dell'impegno che si è assunto il Governo

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

di garantire a tutte le categorie l'assegno di cui alla legge in esame.

RESTIVO. Ritengo utile, per una valutazione più responsabile delle nostre decisioni, ascoltare il parere del rappresentante del Governo su questo argomento. Noi chiediamo al Governo qual'è precisamente il tempo occorrente per la nuova iniziativa governativa. Vorrei ricordare all'onorevole Terragni che il provvedimento che abbiamo votato per quanto concerne il Ministero dell'agricoltura, conteneva un errore materiale da correggere. Ma questi altri provvedimenti contengono, invece, delle vere e proprie sfasature in ordine alle finalità generali del provvedimento. Noi chiediamo al rappresentante del Governo non una assicurazione che il provvedimento sarà approntato al più presto, ma chiediamo di fornirci una data precisa in cui sarà presentato un progetto governativo che verrà a correggere le imperfezioni di questo strumento legislativo che noi stiamo esaminando. Tali imperfezioni, come tutti sappiamo, riguardano determinate categorie di impiegati che, per ragioni di copertura, sono state dimenticate, ma per le quali il problema si pone negli stessi termini.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Ho precisato la data del 30 giugno.

RESTIVO. Credo che per correggere degli errori e delle sperequazioni il Governo potrebbe essere più sollecito.

RAUCCI. Vorrei fare la stessa considerazione, aggiungendo che oltre ai motivi di sollecitudine occorre considerare che il provvedimento governativo comporterà un determinato onere che dovrà essere sottoposto a nuova approvazione. Per questo motivo il mese di giugno non è quello più adatto per arrivare celermente all'approvazione. Propongo anch'io che il Governo si impegni per il trenta maggio!

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Il Governo è d'accordo per la data del 30 maggio.

BALDELLI. Per tutte le considerazioni che ho sentito e anche per evitare che venga data un'interpretazione fallace dell'insistenza con la quale ho sostenuto il mio emendamento riguardo al personale del Ministero della sanità, mi dichiaro pronto a ritirare l'emendamento. Non vorrei soprattutto che esso fosse considerato una difficoltà per il varo definitivo del provvedimento.

Nel dichiarare ciò, vorrei anche precisare alcune cose. È evidente che esigenze di carattere generale investono più vaste categorie — non per nulla ho presentato un ordine del

giorno — ma ritenevo che l'emendamento riguardante il personale del Ministero della sanità, essendo di poco impegno dal punto di vista finanziario, non fosse opportuno rinviarlo ad un provvedimento futuro. Non riesco ad immaginare come si voglia considerare la omissione derivante dall'aver trascurato di includere nel provvedimento le guardie di sanità, cioè personale subalterno, il quale per l'appunto viene, allo stato attuale, escluso. Dovete concedere che questa omissione non si può considerare come quella relativa al personale degli uffici giudiziari. Inoltre ho ragione di chiedere per lo meno una dichiarazione tranquillizzante in ordine ai medici provinciali e ai veterinari provinciali, per un sospetto che mi fa nascere la dichiarazione del rappresentante del Governo e anche alcuni interventi di alcuni colleghi i quali ritengono che questo sia un personale che non debba avere diritto al beneficio che invece viene riconosciuto ai direttori generali. E se questa fosse l'impostazione non ritirerei affatto il mio emendamento. Ho ascoltato stamattina dai discorsi di alcuni colleghi che essi non si sentivano di fare una battaglia, perché quel personale è salvaguardato da altri benefici. Se la questione dovesse porsi in questi termini, dovremmo fare una proposta di emendamento per altre categorie che non posso giudicare in condizioni economiche inferiori a quelle dei medici provinciali e dei veterinari provinciali. Pensate ai medici provinciali i quali sono dei funzionari addetti al Ministero che si trovano nella stessa condizione degli ispettori generali che non sono medici.

Ad evitare, comunque, l'equivoco che si interpreti questa mia insistenza come un non apprezzamento dello sforzo del Governo, ritiro l'emendamento. Però la responsabilità di questa valutazione deve essere assunta collegalmente da tutta la Commissione e anche dal Governo con una formula che tranquillizzi, nel merito, la categoria dei medici e dei veterinari provinciali.

ZUGNO. Condividendo la valutazione che gli emendamenti possano ritardare il provvedimento, sono dell'avviso di approvare il disegno di legge così come è, presentando, peraltro, questo ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e tesoro, invita il Governo ad esaminare il trattamento economico accessorio delle categorie di personale non contemplate nei disegni di legge 3728 e 3736 e nel caso che alcune di esse risultino in godimento di un minore trattamento proprio in conseguenza dei provvedimenti

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

suindicati, impegna il Governo a presentare per dette categorie i necessari provvedimenti di perequazione entro il 30 maggio 1962 ».

RAUCCI. Il Governo doveva precisare un chiarimento nel merito del disegno di legge. Non mi pare che il Sottosegretario abbia risposto a questo chiarimento a mio avviso molto importante.

PRESIDENTE. È pregiudiziale questo chiarimento?

RAUCCI. Penso di sì, perché ritengo che ci debbano essere delle assicurazioni che tutte quante le categorie: cancellieri, medici provinciali, veterinari provinciali, uffici del lavoro, ispettorati del lavoro, insegnanti e così via, vengano messe sul piede di parità. Questo è l'impegno che vogliamo dal Governo.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Rinnovo l'assicurazione già data che le situazioni connesse a categorie non contemplate nei provvedimenti legislativi in discussione, saranno riesaminate e saranno oggetto di apposito disegno di legge con decorrenza del diritto dal 1° gennaio 1962. Resta la questione del termine: se la Commissione insiste di portarlo al 30 maggio, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Baldelli e Rossi Paolo Mario si intendono quindi ritirati.

Pongo in votazione la parte dell'articolo 1' relativa al Ministero della sanità.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel complesso, che rimane così formulato:

« Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000 ».

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI*Carriera direttiva:*

Consiglio di Stato (personale amministrativo);
Consiglio nazionale delle ricerche;
Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Carriera di concetto:

Consiglio di Stato;
Avvocatura generale dello Stato;
Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;
Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Carriera esecutiva:

Uffici di Presidenza;
Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);
Consiglio di Stato;
Avvocatura generale dello Stato;
Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;
Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Carriera del personale ausiliario:

Uffici di Presidenza;
Ex Commissariato per i servizi del ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona (ruolo ad esaurimento);
Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);
Consiglio di Stato;
Avvocatura generale dello Stato;
Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;
Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E FORESTE

RUOLI ORGANICI.

Carriera direttiva:

Ruolo amministrativo centrale e periferico;
Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico;
Ruolo tecnico superiore per i servizi dell'economia montana e delle foreste;
Ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'economia montana e delle foreste (ad esaurimento);

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

Ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica;
Ruolo dei servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche;

Ruolo dei servizi della pesca;

Ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi;

Ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi (ad esaurimento);

Ruolo tecnico ed amministrativo (ad esaurimento) centrale e periferico per gli ex dirigenti Unsea, già collocati nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64;

Ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Ruolo tecnico centrale e periferico della agricoltura;

Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili;

Ruolo del personale della carriera di concetto per i servizi dell'economia montana e delle foreste;

Ruolo dei servizi speciali della pesca;

Ruolo delle assistenti rurali;

Ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione frodi (ad esaurimento);

Ruolo della carriera di concetto per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento);

Carriera esecutiva:

Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo dell'amministrazione;

Ruolo del personale della carriera esecutiva per i servizi dell'economia montana e delle foreste;

Ruolo dei servizi sussidiari della pesca;

Ruolo centrale e periferico dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico;

Ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici del servizio repressione frodi (ad esaurimento);

Ruolo della carriera esecutiva per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

Carriera ausiliaria:

Ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici;

Ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria;

Ruolo del personale della carriera ausiliaria degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica;

Ruolo del personale della carriera ausiliaria per i servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche;

Ruolo del personale ausiliario per i servizi della pesca;

Ruolo del personale ausiliario degli istituti di incremento ippico;

Ruolo della carriera ausiliaria per i servizi dell'alimentazione (ad esaurimento).

PERSONALE A CONTRATTO TIPO E A CONTRATTO MUNICIPALE DELL'EX-MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Ruolo transitorio dei sorveglianti ex reali (decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604).

Ruolo speciale ad esaurimento del personale dell'ex governo militare alleato (legge 22 dicembre 1960, n. 1600).

MINISTERO

DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Carriera direttiva:

Amministrazione centrale - ruolo ordinario;

Amministrazione centrale (ruolo ad esaurimento);

Amministrazione centrale - proprietà intellettuale;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale direttivo;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale tecnico;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio - direttori e sostituti direttori;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio - capi uffici statistici;

Ispettorato tecnico dell'industria;

Corpo delle miniere - ruolo dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi; ruolo tecnico; ruoli del servizio geologico (ordinario e aggiunto); ruolo del servizio chimico.

Carriera di concetto:

Amministrazione centrale - ruolo amministrativo;

Amministrazione centrale (quadro speciale);

Stazioni sperimentali per l'industria - personale di segreteria;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale tecnico;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;
 Uffici provinciali dell'industria e del commercio;
 Ispettorato tecnico dell'industria;
 Corpo delle miniere — ruolo amministrativo;
 Corpo delle miniere — ruoli tecnici (ordinari e aggiunti).

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale (personale di ordine e quadro speciale);
 Amministrazione centrale — assistenti;
 Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;
 Ispettorato tecnico dell'industria;
 Corpo delle miniere — ruoli della carriera esecutiva (ordinari e aggiunti).

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale — personale addetto agli uffici;
 Amministrazione centrale — personale tecnico;
 Corpo delle miniere — personale addetto agli uffici;
 Corpo delle miniere — agenti tecnici preparatori;
 Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

MINISTERO DELLA SANITÀ

Carriera direttiva:

Direttori generali degli affari amministrativi e del personale, dei servizi della igiene pubblica ed ospedali, farmaceutici, di medicina sociale, veterinari;
 Servizi centrali e periferici — chimici;
 Servizi centrali e periferici — farmacisti;
 Servizi centrali e periferici — ingegneri di sanità;
 Servizi centrali e periferici — amministrativi;
 Istituto superiore di sanità.

Carriera di concetto:

Servizi centrali e periferici — ragioneria;
 Servizi centrali e periferici — segretari tecnici;
 Servizi centrali e periferici — assistenti sanitarie;
 Istituto superiore di sanità.

Carriera esecutiva:

Servizi centrali e periferici — Assistenti sanitarie visitatrici provinciali (ruolo ad esaurimento);
 Servizi centrali e periferici — aiutanti tecnici;
 Servizi centrali e periferici — personale di archivio;
 Servizi centrali e periferici — dattilografi;
 Istituto superiore di sanità.

Carriera del personale ausiliario:

Servizi centrali e periferici — personale di anticamera;
 Istituto superiore di sanità;

Passiamo all'esame dei restanti articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge spetta anche ai dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato comandati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per tutta la durata del comando e sempre che, per effetto di detto comando, venga a cessare nei loro confronti la corresponsione di analoghi assegni, diritti, premi o proventi da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

(È approvato).

ART. 3.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

(È approvato).

ART. 4.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ri-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

pristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(È approvato).

ART. 5.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(È approvato).

ART. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 4.000.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile, categorie A e B.

Alla erogazione dell'assegno previsto dalla presente legge a favore del personale della Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali provvede direttamente l'Amministrazione stessa con imputazione sui propri fondi, fino a quando le retribuzioni di detto personale non saranno iscritte in bilancio.

(È approvato).

Circa l'ordine del giorno Zugno, che cosa risponde il Governo?

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In questo ordine del giorno non sono precisate le categorie.

ZUGNO. Non ho precisato le categorie perché il Governo deve essere libero di esaminare tutte le categorie in modo che non ci sia la corsa, dopo, di una categoria per la richiesta dell'assegno integrativo non concesso. Il Governo deve esaminare con spirito di equità se qualche sperequazione esiste ancora.

RAFFAELLI. Questa formulazione sembrerebbe giusta se non ci fosse stata una discussione di almeno tre sedute circa il riferimento ad alcune categorie ben individuate.

RESTIVO. Si potrebbe aggiungere questo inciso: preso atto delle dichiarazioni del Governo in ordine alla situazione dei medici provinciali...

PRESIDENTE. Sarà opportuno rinviare la discussione sull'ordine del giorno alla fine della discussione degli altri provvedimenti.

Il disegno di legge n. 3736 sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge n. 3729: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato. Do la parola al Relatore onorevole Patrini.

PATRINI, *Relatore per il disegno di legge n. 3729*. Ritengo che, nel rimettermi alla relazione allegata al disegno di legge, i colleghi possano apprezzare i motivi che hanno determinato la presentazione del provvedimento e per il quale chiedo una pronta approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero dell'interno, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:

Carriera direttiva:

Amministrazione civile - carriera amministrativa;

Amministrazione civile - ragioniere delle prefetture (carriera speciale);

Servizi antincendi - direttore ginnico sportivo;

Archivi di Stato;

Affari di culto (ruolo ad esaurimento);

Fondo per il culto (ruolo ad esaurimento);

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Archivi di Stato;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione della pubblica sicurezza — servizi elettrici;
Amministrazione della pubblica sicurezza — segretari di polizia;
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione civile — ragionerie delle prefetture (carriera speciale).

Carriera esecutiva:

Amministrazione civile — personale di archivio;
Amministrazione civile — personale dell'ufficio telegrafico e cifra;
Amministrazione civile — personale dell'ufficio crittografico;
Amministrazione civile — personale della biblioteca;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Archivi di Stato;
Amministrazione della pubblica sicurezza — personale di polizia (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione della pubblica sicurezza — personale di archivio;
Servizi antincendi (ruolo degli aiutanti);
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione civile;
Archivi di Stato;
Amministrazione della pubblica sicurezza;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno

mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

(È approvato).

ART. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(È approvato).

ART. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(È approvato).

ART. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 1.300.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 2.600.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie A e B.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 3730, recante: « Modifica alla tabella E, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore Curti Aurelio si rimette a quanto illustrato nella relazione allegata al disegno di legge.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo unico:

« La tabella E, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è modificata come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1962:

Coefficiente di stipendio	Importo
670	67.000
500	50.000
402	40.200
325	32.500
271	27.100
229	22.900
202	20.200
180	18.000
157	15.700

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 3731: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato. Il Relatore Turnaturi si rimette alla relazione allegata al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, del Ministero della difesa, esclusi i commissari di leva ed il personale in servizio all'estero fruente del trattamento di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 361, è attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26

settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.

(È approvato).

ART. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(È approvato).

ART. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(È approvato).

ART. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.600.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 5.200.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile — categorie A e B.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 3732: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato. Il Relatore Mello Grand ha facoltà di riferire.

MELLO GRAND, *Relatore per il disegno di legge n. 3732*. In merito a questo provvedimento ritengo, dal punto di vista generale, di potermi rifare alle precedenti relazioni, circa l'opportunità di un intervento del Governo per migliorare le retribuzioni di talune categorie di dipendenti statali.

Da un punto di vista particolare mi preme far rilevare, da un punto di vista equitativo, che il provvedimento in oggetto dovrebbe essere integrato nel senso che dei benefici dovrebbe avvantaggiarsi anche il personale appartenente alle carriere direttive del Ministero degli affari esteri. In questo senso avevo preparato un emendamento all'articolo 1, ma in considerazione dei rilievi posti nelle precedenti discussioni di altri provvedimenti analoghi per non ritardare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge n. 3732, pur insistendo nei motivi di merito, che militano a favore dell'accoglimento dell'emendamento da me prospettato, dichiaro di trasformare l'emendamento stesso in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge. Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero degli affari esteri non fruanti del trattamento economico previsto dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario ed alle categorie del personale non di ruolo, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

L'assegno di cui al comma precedente è attribuito altresì agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, che prestino servizio presso l'Amministrazione centrale

e agli impiegati dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, compresi quelli della carriera direttiva.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.

(È approvato).

ART. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(È approvato).

ART. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(È approvato).

ART. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 100

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

milioni per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile categoria A e B.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Passiamo ora all'esame del disegno di legge n. 3733: « Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato. Il Relatore Anzilotti si rimette alla relazione allegata al disegno di legge.

Gruppo:	Capi operai	(coefficiente 193)	L. 520
1 ^a categoria:	specializzati	(» 167)	» 450
2 ^a » :	qualificati	(» 157)	» 425
3 ^a » :	comuni	(» 151)	» 410
4 ^a » :	manovali	(» 148)	» 400
5 ^a /B » :	operaie addette a lavori generici	(» 139)	» 385
6 ^a » :	apprendisti	(» 125)	» 385

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno giornaliero di cui al precedente articolo 1 è attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dei Ministeri: degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste; della difesa; di grazia e giustizia; dell'industria e del commercio; dell'interno; dei lavori pubblici (inclusa la Azienda nazionale autonoma delle strade statali); della marina mercantile; della pubblica istruzione, della sanità; del turismo e dello spettacolo.

Lo stesso assegno giornaliero è attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

(È approvato).

ART. 3.

L'assegno giornaliero previsto dalla presente legge spetta per tutte le giornate che comportano il diritto di paga e costituisce parte integrante della paga giornaliera agli effetti dell'articolo 10, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, non sono stati presentati emendamenti li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Agli operai dello Stato in servizio presso le Amministrazioni indicate al successivo articolo della presente legge, appartenenti ai gruppi e categorie salariali previsti dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1962, un assegno giornaliero, non pensionabile, nella seguente misura lorda:

gennaio 1956, n. 19. Esso è ridotto nella stessa proporzione della riduzione della paga giornaliera nei casi di assenza dal lavoro, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione della paga medesima.

Non è dovuto nelle giornate in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario.

(È approvato).

ART. 4.

La corresponsione dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge che venga a trovarsi nella posizione di stato prevista dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

ART. 5.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per passaggio di categoria o di nomina a capo operaio.

(È approvato).

ART. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 5.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 10.500.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della ricchezza mobile categorie A e B.

Al maggior onere occorrente per gli operai dell'A. N. A. S. si farà fronte con variazioni agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda medesima.

All'erogazione dell'assegno previsto dalla presente legge a favore del personale della Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali provvede direttamente l'Amministrazione stessa con imputazione sui propri fondi, fino a quando le retribuzioni di detto personale non saranno iscritte in bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo ora all'esame del disegno di legge n. 3734.

Il Relatore Terragni si rimette alla relazione allegata al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di ruolo, appartenenti alle carriere e categorie direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A. N. A. S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

Per gli impiegati dell'A. N. A. S. il premio di interessamento previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non potrà essere corrisposto in misura superiore al 50 per cento dell'assegno mensile di cui sopra.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.

(È approvato).

ART. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

ART. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(È approvato).

ART. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 1.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 3.500.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile — categorie A e B.

Al maggior onere occorrente per il personale dell'A. N. A. S. si farà fronte con variazioni agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda medesima.

(È approvato).

Il disegno di legge: sarà votato a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 3735:

«Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione» già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Relatore Miccolis Maria si rimette a quanto esposto nella relazione allegata al disegno di legge. Dichiaro aperta la discussione generale; poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione, appartenenti ai ruoli di cui all'unità tabella ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, non in servizio all'estero con il trattamento di cui alla legge 10 novembre 1954, n. 1142, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

Per gli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per le antichità e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica e sportiva ed ai provveditori agli studi l'assegno mensile è stabilito nelle seguenti misure:

ispettori centrali e provveditori agli studi di 1^a classe: lire 39.400;

ispettori centrali e provveditori agli studi di 2^a classe: lire 15.000.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo, 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

(È approvato).

ART. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(È approvato).

ART. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disci-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

plinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(*E approvato*).

ART. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 3.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 6.500.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardanti variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile — categorie A e B.

(*E approvato*).

TABELLA

Carriera direttiva:

Amministrazione centrale e provveditori agli studi;
 Amministrazione centrale e provveditori agli studi — carriera speciale;
 Sovrintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
 Istituto di patologia del libro;
 Sovrintendenze alle antichità e belle arti: archeologi; storici dell'arte; architetti;
 Conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie nazionali di arte drammatica e di danza — carriera amministrativa;
 Amministrazione universitaria: conservatori dei musei delle scienze e curatori degli orti botanici universitari; tecnici laureati per gli istituti universitari; personale delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici; personale degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore; personale di ragioneria delle segreterie universitarie (carriera direttiva); ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione superiore; tecnici laureati per gli osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano.

Carriera di concetto:

Amministrazione centrale e provveditori agli studi: carriera amministrativa;
 Amministrazione centrale e provveditori agli studi: carriera speciale di ragioneria;
 Sovrintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative: aiuto bibliotecari e ragionieri;

Sovrintendenze alle antichità e belle arti: ragionieri; segretari; disegnatori; geometri; restauratori di opere d'arte;
 Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: segretari;
 Istituti di istruzione tecnica e professionale: segretari ragionieri economi; censori di disciplina;
 Conservatori di musica; Accademie di belle arti ed Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza — personale di segreteria, assistenti, accompagnatori al pianoforte, pianisti accompagnatori;
 Istituti e scuole d'arte — segretari economi, aiuti maestri d'arte, sottocapi d'arte o qualifiche corrispondenti;
 Amministrazione universitaria: aiuto bibliotecari, personale amministrativo, tecnici coadiutori, ostetriche, personale di ragioneria (carriera di concetto), calcolatori degli osservatori astronomici, tecnici coadiutori degli uffici universitari, tecnici coadiutori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano;
 Convitti nazionali ed educandati femminili: personale di ragioneria;
 Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo; personale di segreteria;
 Scuola di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi: personale di segreteria.

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale e provveditori agli studi;
 Sovrintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
 Istituto di patologia del libro;
 Sovrintendenze alle antichità e belle arti: assistenti, operatori tecnici, personale esecutivo;
 Amministrazione universitaria: segreterie universitarie, personale tecnico compresi gli infermieri delle università e degli istituti di istruzione superiore, personale tecnico degli osservatori astronomici;
 Conservatori di musica, Accademie di belle arti ed Accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
 Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: applicati di segreteria, aiutanti tecnici, ruolo ad esaurimento del personale di segreteria;
 Istituti di istruzione tecnica e professionale: applicati di segreteria, magazzinieri;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

Istituti e scuole d'arte: segretari economici, applicati di segreteria, aiuti di laboratorio, aiuti maestri d'arte, sottocapi d'arte o qualifiche corrispondenti.

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
Sovrintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
Sovrintendenze alle antichità e belle arti: custodi e guardie notturne; operatori dell'opificio pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico nazionale;
Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: bidelli e ruolo transitorio degli aiutanti tecnici;
Istituti di istruzione tecnica e professionale: bidelli, aiutanti tecnici, personale di cucina, accudienti ai convitti e guardarobieri;
Istituti e scuole d'arte;
Amministrazione universitaria;
Osservatori astronomici;
Osservatorio vesuviano;
Conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
Scuola magistrale di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi in Roma.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

L'onorevole Mello Grand ha presentato il seguente ordine del giorno, che il Governo accetta come raccomandazione:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 3732 concernente la concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri, impegna il Governo ad estendere con un disegno di legge da presentarsi entro il 31 maggio prossimo venturo, in relazione ad una necessaria perequazione, le provvidenze previste dal disegno di legge n. 3732 alla carriera direttiva del Ministero degli affari esteri ».

Pongo in votazione tale ordine del giorno.

(È approvato).

Gli onorevoli Baldelli, Rampa, Leone Raffaele, Buzzi e Turnaturi hanno presentato il

seguito ordine del giorno, al quale il Governo non si dichiara favorevole:

« La Commissione finanze e tesoro, invita il Governo ad adottare con urgenza il provvedimento di concessione di un assegno mensile a favore del personale direttivo e docente della scuola elementare e secondaria d'ogni grado ».

BALDELLI. Chiedo la votazione del mio ordine del giorno.

La questione sollevata dal mio ordine del giorno si riferisce ad un grosso problema che si riapre tutte le volte che vengono concessi miglioramenti al personale dello Stato. In quella sede ci si dimentica, fra l'altro, che al momento in cui furono autorizzate le cosiddette leggi delegate, all'articolo 7, fu precisato che sarebbe stata riconosciuta alla funzione docente una condizione di particolare trattamento.

Accade ora che, dopo essere stata approvata la legge n. 831 del 1961, si è venuto ad attuare quello che l'articolo 7 delle leggi delegate aveva previsto. Ora, con la concessione attuale dell'assegno mensile al rimanente personale, il personale docente viene a trovarsi non più nella posizione di prestigio che, secondo appunto quell'articolo 7, avrebbe dovuto avere, ma in condizione di inferiorità rispetto a tutto il resto del personale dello Stato. C'è quindi un obbligo preciso e specifico di concedere l'assegno integrativo. Ecco perché chiedo la votazione dell'ordine del giorno.

RAUCCI. Vorremmo chiedere di mettere la nostra firma all'ordine del giorno Baldelli.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente altro ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro,

mentre approva la concessione dell'assegno mensile al personale impiegatizio del Ministero della pubblica istruzione,

invita il Governo

a provvedere d'urgenza a concedere altrettanto assegno al personale docente, in questo momento costretto a disertare il posto di lavoro perché totalmente dimenticato dallo Stato, che, in tal modo abbassa ed umilia la funzione docente ».

L'ordine del giorno reca la firma dei deputati Raucci, Angelino Paolo, Del Vecchio Guelfi Ada, Albertini, Grilli Giovanni, Armadori, Trebbi, Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Zurlini.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Baldelli al quale si sono associati i presenta-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

tori dell'altro ordine del giorno e che il Governo dichiara di non poter accettare.

(Non è approvato).

Passiamo al successivo ordine del giorno presentato dal deputato Zugno:

« La Commissione invita il Governo ad esaminare il trattamento economico delle categorie di personale non contemplate nei disegni di legge n. 3728 e n. 3736 e nel caso alcune di esse risultino in godimento di un minor trattamento proprio in conseguenza dei provvedimenti suindicati impegna il Governo a presentare per dette categorie i necessari provvedimenti di perequazione entro il 31 maggio 1962 ».

Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Zugno che reca, essendo stato fatto proprio dalla intera Commissione, anche le firme dei deputati Miccolis Maria, Patrini, Restivo, Terragni, Baldelli, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Raucci e Zurlini.

(È approvato).

Passiamo all'ordine del giorno presentato dai deputati Albertini ed altri. Ne do lettura:

« La Commissione finanze e tesoro, invita il Governo a voler estendere la concessione dell'assegno mensile al personale della " Carriera speciale: personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie " del Ministero di grazia e giustizia ».

L'ordine del giorno reca la firma dei deputati Albertini, Angelino Paolo, Raffaelli e Zurlini.

Il Governo ritiene che questo ordine del giorno sia assorbito dal precedente. Non essendovi osservazioni, rimane stabilito che l'ordine del giorno Albertini ed altri è assorbito dal precedente e come tale, già votato ed approvato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche dell'in-

dennità di servizio penitenziario » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3728):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3729):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifica alla tabella E, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3730):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3731):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero degli affari esteri » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3732):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato »

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3733):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3734):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3735):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3736):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-1966 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 per gli esercizi medesimi » (3615):

Presenti e votanti	30
Votanti	22
Astenuti	8
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3615, risulta assorbita la proposta di legge n. 2172 che sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Armani, Baldelli, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Grilli Giovanni, Martinelli, Marzotto, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno e Zurlini.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 3615):

Albertini, Angelino Paolo, Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Trebbi e Zurlini.

È in congedo:

Russo Vincenzo.

La seduta termina alle 21,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI